Osservazioni e proposte sulla

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante

"Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Ottobre 2026

<u>Osservazioni ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento</u>

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 44 - tel. +39 06 4201 4701 - fax +39 06 4200 4838
www.anev.org - segreteria@anev.org

Sommario

1. Presentazione ANEV3
2. Contesto4
3. Osservazioni e proposte6

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 44 - tel. +39 06 4201 4701 - fax +39 06 4200 4838
www.anev.org - segreteria@anev.org

1. Presentazione ANEV

ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta uno dei principali riferimenti del settore eolico e si configura come un'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349. Costituita nel luglio 2002, riunisce oltre 115 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad aderire a UNI–CEI-AIEE. Concorrere alla promozione e all'utilizzazione della fonte eolica, preservando l'equilibrio fra il contesto ambientale e gli insediamenti, è uno degli scopi dell'Associazione, compresi quelli di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, e di curare la diffusione di una corretta informazione centrata su dati reali.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio ha spinto l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste, che ha portato negli anni alla sottoscrizione di vari Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE, finalizzati a diffondere l'eolico nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato sia nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione della normativa e della regolazione di settore, sia con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

2. Contesto

Il perdurare del conflitto fra la Russia e l'Ucraina e della situazione mediorientale con le tensioni fra Stati Uniti, Israele e Iran, determinando la chiusura dello Stretto di Hormuz - snodo strategico per il commercio energetico internazionale, con significative ripercussioni sulla sicurezza e sugli approvvigionamenti energetici globali - non lasciano intravedere spiragli di risoluzione delle ostilità. In questo contesto rimane alta l'attenzione inerente ai temi della sicurezza energetica e a quelli della transizione ecologica. Le crisi internazionali hanno avuto ripercussioni significative sui costi dell'energia e sulle materie prime, nonché sulle commodity energetiche.

Considerata la variabilità dei prezzi e l'incertezza che ancora emerge dal quadro internazionale, è necessario compiere un'accelerazione verso la transizione energetica, puntando con decisione sull'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili che, allo stato attuale, rappresentano la scelta più conveniente sia in relazione ai costi per le Comunità, sia in relazione ai benefici ambientali che comportano, compresi quelli afferenti alle emissioni climalteranti evitate.

La transizione energetica è dunque la soluzione più efficace per ridurre sensibilmente la dipendenza dall'approvvigionamento di fonti fossili da Paesi terzi e al contempo per dare una risposta concreta alla grave emergenza climatica che stiamo vivendo.

All'interno di questo auspicato e ormai imprescindibile processo di elettrificazione dei consumi e di aumento della potenza da fonte rinnovabile (FER), estremamente rilevante può essere il contributo della fonte eolica, forte di una tecnologia matura e di un'industria nazionale che ha già dimostrato in passato di poter raggiungere capacità importanti di installazione tali da poter contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

La transizione energetica si configura oggi come una priorità strategica imprescindibile per l'Italia e per l'Europa, non solo quale risposta necessaria alla crisi climatica, ma anche come leva per il rafforzamento della sicurezza energetica e la promozione di uno sviluppo economico sostenibile.

In tale quadro si inserisce il ***disegno di legge A.C. 3133, recante la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, che introduce disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle istruttorie ambientali, gestione delle problematiche climatiche, economia circolare e bonifiche***. Il provvedimento interviene, in particolare, sulla disciplina delle valutazioni e autorizzazioni ambientali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei procedimenti e ridurre le criticità che incidono sui tempi di realizzazione degli investimenti, nonché su specifici profili della normativa ambientale.

Alla luce della rilevanza strategica dello sviluppo delle fonti rinnovabili per il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e sicurezza energetica, l'ANEV ritiene fondamentale che l'esame del provvedimento costituisca un'occasione per rafforzare ulteriormente la certezza del quadro normativo, l'efficacia dei procedimenti autorizzativi e l'uniformità delle prassi amministrative sul territorio nazionale, salvaguardando al contempo le esigenze di tutela ambientale.

In questa prospettiva, si riportano di seguito le osservazioni e le proposte puntuali dell'Associazione, con particolare riferimento agli aspetti del provvedimento suscettibili di incidere sullo sviluppo e sulla realizzazione degli impianti rinnovabili.

3. Osservazioni e proposte emendative

Di seguito si illustrano tre proposte emendative sostenute dall'Associazione: la prima relativa al comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 190/2024, in materia di interesse pubblico prevalente; la seconda concernente le opere di connessione; la terza inerente all'applicazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità agli interventi del gestore della rete di trasmissione nazionale.

Le proposte emendative intervengono sui profili della disciplina delle fonti rinnovabili.

La prima mira a rafforzare il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente degli impianti FER, estendendolo alle infrastrutture di rete, connessione e accumulo funzionali alla loro integrazione nel sistema energetico.

La seconda introduce una specifica disciplina per le modifiche delle opere connesse a impianti FER e di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, al fine di semplificarne l'inquadramento nei regimi amministrativi previsti dal D.Lgs. 190/2024.

La terza mira a prevedere l'applicazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del DPR n. 327/2001, agli interventi realizzati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 10 dell'articolo 10-bis del D.Lgs. 190/2024, al fine di agevolare l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di rete.

Di seguito si riportano le proposte emendative puntuali.

- ***Proposta emendativa su OPI***

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. In sede di ponderazione degli interessi coinvolti nei procedimenti autorizzativi e di valutazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, i relativi interventi nonché infrastrutture di rete, connessione e accumulo funzionali all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, sono riconosciuti di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di sicurezza energetica nazionale, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

1-bis. Fino al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, nel perseguimento degli obiettivi e delle traiettorie del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il riconoscimento del predetto interesse pubblico prevalente costituisce criterio prioritario nella ponderazione degli interessi, anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza ambientale e di valutazione paesaggistica. Il criterio di ponderazione prioritaria di cui al presente comma

si applica agli interventi per i quali è riconosciuto l'interesse pubblico prevalente ai sensi del comma 1, ferme restando le esclusioni disposte ai sensi del comma 2.

1-ter. Il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente di cui ai commi precedenti opera fatto salvo il potere delle autorità competenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di negare l'autorizzazione o di esprimere valutazione negativa. I pareri, i dissensi, le valutazioni e i provvedimenti negativi devono recare una motivazione rafforzata che dia specificamente conto delle circostanze concrete che giustificano la prevalenza degli interessi contrapposti, dimostrando che l'intervento determina effetti negativi gravi non suscettibili di essere adeguatamente mitigati né, ove consentito dalla disciplina applicabile, compensati. Qualora gli effetti negativi possano essere superati mediante modifiche progettuali o misure di mitigazione, l'autorità competente indica specificamente tali modifiche o misure e il relativo atto è espresso in termini di assenso condizionato al loro recepimento.

1-quater. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro della Cultura, può adottare linee guida per l'applicazione uniforme dei criteri di cui al presente articolo. La mancata adozione delle linee guida non pregiudica l'immediata applicabilità dei commi precedenti.*»*

Testo ricostruito dell'art.3 del D.lgs. 190/2024

~~*In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001*~~

1. In sede di ponderazione degli interessi coinvolti nei procedimenti autorizzativi e di valutazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, i relativi interventi nonché infrastrutture di rete, connessione e accumulo funzionali all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, sono riconosciuti di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di sicurezza energetica nazionale, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

1-bis. Fino al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, nel perseguimento degli obiettivi e delle traiettorie del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il riconoscimento del predetto interesse pubblico prevalente costituisce criterio prioritario nella ponderazione degli interessi, anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza ambientale e di valutazione paesaggistica. Il criterio di ponderazione prioritaria di cui al presente comma si applica agli interventi per i quali è riconosciuto l'interesse pubblico prevalente ai sensi del comma 1, ferme restando le esclusioni disposte ai sensi del comma 2.

1-ter. Il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente di cui ai commi precedenti opera fatto salvo il potere delle autorità competenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di negare l'autorizzazione o di esprimere valutazione negativa. I pareri, i dissensi, le valutazioni e i provvedimenti negativi devono recare una motivazione rafforzata che dia specificamente conto delle circostanze concrete che giustificano la prevalenza degli interessi contrapposti, dimostrando che l'intervento determina effetti negativi gravi non suscettibili di essere adeguatamente mitigati né, ove consentito dalla disciplina applicabile, compensati. Qualora gli effetti negativi possano essere superati mediante modifiche progettuali o misure di mitigazione, l'autorità competente indica specificamente tali modifiche o misure e il relativo atto è espresso in termini di assenso condizionato al loro recepimento.

1-quater. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro della Cultura, può adottare linee guida per l'applicazione uniforme dei criteri di cui al presente articolo. La mancata adozione delle linee guida non pregiudica l'immediata applicabilità dei commi precedenti.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a rafforzare l'effettività della qualificazione dell'interesse alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) quale interesse pubblico prevalente, nonché ad ampliarne l'ambito di applicazione, in coerenza con la più recente evoluzione del quadro normativo europeo.

L'attuale formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190 del 2024 non sembra, infatti, attribuire a tale qualificazione effetti sufficientemente determinati sul piano del bilanciamento degli interessi rimesso alle amministrazioni competenti. La previsione del carattere prevalente dell'interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili rischia, pertanto, di rimanere priva di un'effettiva incidenza sull'esito delle valutazioni amministrative, in assenza di criteri normativi idonei a orientare in modo vincolante l'esercizio della discrezionalità.

A tal fine, si propone di riformulare l'art. 3 sul modello del § 2 della legge tedesca sulle fonti energetiche rinnovabili (*Erneuerbare-Energien-Gesetz*, EEG), introducendo una direttiva di ponderazione legislativa (*Wertungsdirektive*) che riconosca all'interesse alla realizzazione degli impianti FER un peso prioritario nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e delle attività di bilanciamento amministrativo. Tale impostazione si è rivelata uno degli elementi determinanti per far sì che, nel solo 2024, in Germania, siano stati autorizzati quasi 15 GW di eolico onshore (7 volte più rispetto a cinque anni prima) e le rinnovabili abbiano superato il 59% della produzione elettrica.

La disposizione è finalizzata, in particolare, ad orientare l'amministrazione a considerare tale interesse come criterio prevalente nella ponderazione degli interessi coinvolti, ferma restando la possibilità di attribuire prevalenza a interessi contrapposti in presenza di circostanze concrete che lo giustifichino.

Resta infatti fermo il potere delle autorità competenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di negare l'autorizzazione o di esprimere una valutazione negativa. In tali casi, tuttavia, i pareri, i dissensi, le valutazioni e i provvedimenti negativi devono recare una motivazione rafforzata, che dia specificamente conto delle circostanze concrete idonee a giustificare la prevalenza degli interessi contrapposti rispetto all'interesse pubblico prevalente riconosciuto dalla disposizione e dimostri che l'intervento determina effetti negativi gravi non suscettibili di essere adeguatamente mitigati né, ove consentito dalla disciplina applicabile, compensati.

La proposta attribuisce inoltre carattere conformativo all'esercizio delle funzioni di tutela. Qualora gli effetti negativi possano essere superati mediante modifiche progettuali o misure di mitigazione, l'autorità competente è tenuta a indicare specificamente tali modifiche o misure e a esprimere il relativo atto in termini di assenso condizionato al loro recepimento. Il diniego assume così carattere residuale rispetto

all'individuazione di condizioni tecniche idonee a rendere l'intervento compatibile con gli interessi tutelati.

L'ampliamento dell'ambito applicativo alle infrastrutture di rete, connessione e accumulo risponde all'esigenza di considerare unitariamente la filiera infrastrutturale necessaria all'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico. La priorità riconosciuta alla produzione da fonti rinnovabili potrebbe infatti risultare ineffettiva qualora non si estendesse alle infrastrutture necessarie per la connessione e il trasporto dell'energia prodotta, nonché per assicurare la flessibilità e l'accumulo richiesti dalla sua integrazione nel sistema.

Infine, si prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro della Cultura, possa adottare linee guida volte ad assicurare l'applicazione uniforme dei criteri introdotti. La natura facoltativa delle linee guida e l'espressa previsione secondo cui la loro mancata adozione non pregiudica l'immediata applicabilità dei commi precedenti evitano che l'efficacia della disciplina sia subordinata all'adozione di successivi atti attuativi.

- ***Proposta semplificazione opere di utenza***

Art. XXX

(Misure per la semplificazione delle opere di utenza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

"q) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

b) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

"o) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

c) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:

"bb) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse."

c-bis) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente:

"aa) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a colmare una lacuna dell'attuale disciplina recata dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introducendo una specifica fattispecie riferita agli interventi consistenti nella modifica delle opere connesse relative a impianti alimentati da fonti rinnovabili e a impianti di accumulo già esistenti, abilitati o autorizzati. L'intervento si inserisce in modo coerente nell'architettura del Testo unico, che individua, agli articoli 7, 8 e 9 e nei correlati Allegati A, B e C, i tre regimi amministrativi dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

Nel quadro normativo vigente, infatti, non è oggi prevista una disciplina espressa e autonoma per le modifiche che riguardino esclusivamente le opere connesse, pur trattandosi di interventi che possono rendersi necessari sia in una fase successiva al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, sia dopo la realizzazione dell'impianto principale. L'assenza di una fattispecie nominata genera un evidente margine di incertezza applicativa e rischia di determinare, in via prudenziale, il sistematico ricorso a regimi amministrativi più onerosi anche in presenza di interventi circoscritti, privi di una consistenza tale da giustificare l'attivazione del procedimento più gravoso. Ne deriva un aggravio procedimentale non coerente con l'impostazione di semplificazione e proporzionalità che ispira il Testo unico.

L'esigenza di introdurre una disciplina espressa per tali interventi risulta oggi ulteriormente accentuata alla luce del riassetto della disciplina delle connessioni alla rete elettrica recato dall'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, oggetto della presente proposta, che ha inserito nel decreto legislativo n. 190 del 2024 il nuovo articolo 10-bis. Il nuovo assetto, infatti, consente al gestore del sistema di trasmissione nazionale di rilasciare soluzioni di connessione afferenti a un medesimo punto anche in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile e prevede che l'assegnazione definitiva della capacità di rete intervenga soltanto in favore dei progetti che abbiano conseguito il titolo abilitativo o autorizzatorio.

In tale contesto, la soluzione di connessione inizialmente individuata può non consolidarsi sul punto originariamente considerato, con la conseguente necessità, per il proponente, di acquisire una nuova soluzione di connessione e di adeguare ad essa le relative opere connesse. Tale evenienza può manifestarsi anche all'esito del procedimento abilitativo o autorizzatorio. Proprio in questa ipotesi emerge con particolare evidenza la lacuna dell'attuale impianto del Testo unico, che non reca una fattispecie espressa

idonea a inquadrare in modo proporzionato e coerente le modifiche delle sole opere connesse lato utenza rese necessarie dal mutamento del punto di connessione.

L'emendamento interviene, pertanto, in modo sistematico su tutti e tre gli allegati del Testo unico, nel rispetto della logica dei regimi progressivi che ne costituisce l'impianto ordinatore. In particolare, la nuova fattispecie viene inserita nell'Allegato A, Sezione II, e nell'Allegato B, Sezione II, limitatamente ai casi in cui l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così da mantenere fuori dai regimi semplificati gli interventi che, per caratteristiche o rilevanza, richiedono un più articolato vaglio ambientale. La medesima fattispecie è, inoltre, introdotta nell'Allegato C, Sezione I e Sezione II, al fine di assicurare una completa copertura del sistema anche per i casi che non presentino i presupposti richiesti per l'accesso all'attività libera o alla PAS, ovvero che debbano essere ricondotti al regime dell'autorizzazione unica.

Ciò comporta che il ricorso all'attività libera resta consentito solo in presenza di tutti i requisiti posti dall'articolo 7, inclusi la disponibilità della superficie interessata, la compatibilità urbanistica e l'assenza di tutte le condizioni che fanno transitare l'intervento verso un regime diverso; analogamente, il ricorso alla procedura abilitativa semplificata resta subordinato al rispetto dei presupposti di cui all'articolo 8, incluse la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e la necessità di ricorrere alla valutazione di incidenza nei casi previsti dalla norma. Per i casi in cui tali condizioni non ricorrano, o in cui l'intervento debba essere comunque attratto in un regime più strutturato, resta ferma la collocazione nell'ambito dell'autorizzazione unica e l'eventuale ricorso alle valutazioni ambientali di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La soluzione proposta presenta un evidente carattere di equilibrio anche sotto altro profilo, poiché non introduce esclusioni aprioristiche fondate sulla tipologia materiale delle opere, ma si limita a collocare l'intervento nel corretto livello procedimentale sulla base dei criteri già propri dell'ordinamento vigente. In questo modo, da un lato, si preserva il raccordo con la disciplina ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006; dall'altro, si consente l'accesso ai regimi semplificati nei soli casi in cui ciò risulti effettivamente coerente con la natura e la consistenza dell'intervento. Ne deriva una formulazione lineare, facilmente intellegibile e pienamente compatibile con la struttura del Testo unico.

Sotto il profilo operativo, la novella consente di introdurre un criterio chiaro di qualificazione amministrativa di interventi che, nella prassi, possono risultare indispensabili per l'adeguamento del progetto già assentito, per l'ottimizzazione del collegamento dell'impianto o per la gestione di sopravvenienze tecniche connesse all'evoluzione dello stato della rete e della capacità disponibile. In tal modo, si riduce il rischio di incertezze interpretative e di aggravamenti procedimentali non necessari, si

rafforza la certezza del diritto e si favorisce una più rapida realizzazione degli interventi, in coerenza con le finalità di semplificazione e accelerazione sottese al Testo unico.
Resta fermo che la presente proposta riguarda esclusivamente le modifiche delle opere connesse riferibili all'impianto di utenza. Restano invece estranei al relativo ambito applicativo gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, che il nuovo articolo 10-bis, commi 8 e 10, riconduce alla competenza del gestore del sistema di trasmissione nazionale secondo i regimi ivi previsti. In coerenza con tale riassetto, il medesimo decreto-legge n. 21 del 2026 ha altresì soppresso, negli Allegati A, B e C del Testo unico, i previgenti richiami alle opere di connessione contenuti in altre fattispecie già tipizzate.

- ***Applicazione delle procedure espropriative per le opere di rete***

Il comma 11, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n 190, è sostituito dal seguente:

"11. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 10, il gestore del sistema di trasmissione nazionale trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto modifica il comma 11 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, prevedendo l'applicazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 agli interventi realizzati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 10.
La modifica si rende necessaria al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle infrastrutture di rete strategiche per l'integrazione delle fonti rinnovabili e per il rafforzamento della sicurezza e dell'affidabilità del sistema elettrico nazionale. La disciplina vigente, escludendo il ricorso agli strumenti previsti dal testo unico in materia di espropriazioni, può infatti determinare difficoltà nell'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dagli interventi, con conseguenti ritardi nella realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.

L’applicazione delle procedure espropriative consente di garantire un quadro procedimentale certo e uniforme, assicurando al contempo il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento a tutela dei proprietari delle aree interessate. La disposizione favorisce pertanto una più efficace attuazione degli interventi di sviluppo della rete elettrica nazionale, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e incremento della produzione da fonti rinnovabili.

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANEV



Associazione Nazionale Energia del Vento

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 44 - tel. +39 06 4201 4701 - fax +39 06 4200 4838
www.anev.org - segreteria@anev.org